

Polizza di Assicurazione
ALL RISKS OPERE D'ARTE
del Comune di CUORGNE'

SOCIETA' ASSICURATRICE

BROKER di ASSICURAZIONE : **AON spa**
Piazza Galimberti 2/b - 12100 CUNEO

DATI ANAGRAFICI

EFFETTO 31 MARZO 2019

SCADENZA 31 MARZO 2020.

DURATA Anni 1

RATEAZIONE Annuale

CONTRAENTE **Comune di CUORGNE'**

INDIRIZZO Via GARIBALDI 9 - 10082

CODICE FISCALE 83501110015

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa, adottate dalla Società, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

PARTI	Il Contraente e la Società
ASSICURAZIONE	Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza
POLIZZA	Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto di assicurazione
SOCIETÀ	L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (art. 1911 del Codice Civile). Convenzionalmente può essere anche l'Intermediario professionale iscritto all'Albo di riferimento, al quale l'Impresa ha affidato la gestione della polizza
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
PREMIO IMPONIBILE	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione
PREMIO LORDO	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte di assicurazione
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO-RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

FRANCHIGIA

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Ente Contraente

SCOPERTO

La quota percentuale del danno determinabile che rimane a carico dell'Ente Contraente

DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione viene disciplinato nel modo seguente:

- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
- ESTENSIONI DI GARANZIA
- CONTEGGIO DEL PREMIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente inesatte dell'Ente Contraente e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi o di regolamenti non sono soggette alla disciplina degli ARTT. 1897 e 1898 del Codice Civile, e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

2. PAGAMENTO DEL PREMIO

La prima rata di premio è pagata al perfezionamento della polizza.

Le rate di premio di rinnovo devono essere pagate entro il sessantesimo giorno successivo alle date di scadenza annue stabilite.

Tenuto conto che l'Ente Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre comunque:

a) per la rata iniziale relativa alla stipulazione della polizza, dalle ore 24 del giorno indicato nella determinazione di affidamento della presente polizza, data che sarà notificata dall'Ente Contraente alla Società con comunicazione che può essere anticipata a mezzo fax.

Il pagamento della rata iniziale della polizza dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'effetto della polizza (art. 13 delle Norme che Regolano l'Assicurazione) senza che ciò impedisca la regolare decorrenza della garanzia di polizza, alla data stabilita in contratto.

b) per il rinnovo della polizza, dalle date di scadenza stabilite a condizione che venga effettuato l'ordine di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno indicato nella determinazione di pagamento.

3. REGOLAZIONE DEL PREMIO NON OPERANTE

Se il premio dell'assicurazione è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo come

stabilito nel CONTEGGIO DEL PREMIO, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute.

L'Ente Contraente è tenuto a comunicare le variazioni entro i 60 giorni successivi alle scadenze anniversarie. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Società.

Resta inteso che nel caso in cui l'Ente Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato ed il premio dovuto (art. 1907 C.C.).

E' altresì facoltà della Società richiedere ad ogni scadenza contrattuale, ed in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 Codice Civile)

L'Ente Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' ART. 1898 del Codice Civile. Tuttavia, l'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). L' Assicurato è inoltre esonerato dall' obbligo di dichiarare se in contiguità ed in vicinanza ai fabbricati assicurati e contenenti le cose assicurate, esistano cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio.

6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO (ART. 1897 Codice Civile)

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premi successivi alla comunicazione da parte dell'Ente Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

7. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere con motivazione congruamente motivata dal contratto, tramite raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Ente Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il novantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, fermo il diritto al rimborso della parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

8. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Ente Contraente. Sono a completo carico della Società, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Contraente, le eventuali spese (imposte di bollo - tassa fissa di registrazione della polizza), qualora l'Ente Contraente richiedesse la registrazione del contratto.

9. FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal presente contratto, l'Autorità competente in via esclusiva è quella del Foro ove ha sede l'Ente Contraente.

10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

11. COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora la Società intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e la percentuale di rischio assicurato a carico della SOCIETÀ DELEGATARIA, quale propria ritenzione di assicurazione non potrà essere inferiore al 50% (inferiore quaranta per cento) del rischio globale, e la ritenzione delle SOCIETÀ COASSICURATRICI non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) del rischio globale.

Le Società partecipanti al rischio, in qualità di SOCIETÀ COASSICURATRICI, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.

Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione

rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (art. 1911 del Codice Civile).

Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

13. DECORRENZA, DURATA, ESCLUSIONE TACITA PROROGA, RISOLUZIONE ANTICIPATA

La polizza ha effetto dalle ore 24 del 31/03/2019

La durata della polizza viene stabilita in anni 1

· decorrenza dalle ore 24 del 31/03/2019

· scadenza alle ore 24 del 31/03/2020

Alla data del 31/03/2020 la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte dell'Ente Contraente.

È comunque in facoltà della Società e dell'Ente Contraente di rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata A.R. O PEC da spedirsi alla Società o all'Ente Contraente almeno sessanta prima della data di scadenza.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.

14. FORMA E VALIDITA' DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed l'Ente Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R, PEC o telefax, posta elettronica certificata. Tali comunicazioni possono essere effettuate anche per il tramite del broker incaricato.

15. INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare in sede di presentazione di offerta in gara e al momento della stipulazione della presente polizza, tutte le circostanze e gli elementi necessari e sufficienti per la valutazione e quotazione del rischio.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

16. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Ente Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Qualora, sui medesimi rischi, siano state contratte separatamente, anche da Contraenti diversi dall'Ente Contraente, più polizze presso altri assicuratori, si applicherà alla presente assicurazione l'art. 1910 del Codice Civile.

17. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Ente Contraente o dalla Società.

Spetta in particolare all'Ente Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

18. ESONERO PAGAMENTO IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

L'Ente Contraente dichiara che tutti gli oggetti d'arte, assicurati con la presente polizza, sono soggetti alla disciplina del "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO" (D.LGS 22.01.2004 N. 42) e pertanto la presente assicurazione è esente dall'imposta di assicurazione (art.5 del D.L 30/12/1982 n. 953).

19. CLAUSOLA DI GESTIONE

Alla Società di brokeraggio AON SPA, è affidata l'assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità intermediario consulente dell'Ente Contraente, ai sensi del D.LGS 07/09/2005 N. 209.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, potrà avvenire anche per il tramite dell'intermediario ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno anche essere svolti per conto dell'Assicurato dall'Intermediario infra nominato.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

21. DISPOSIZIONI PREVENZIONE CORRUZIONE.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 la Società Assicuratrice e suoi collaboratori che operano in base al contratto sono soggetti alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ed al Codice di Comportamento applicabile ai dipendenti del Comune di Cuornè, per quanto compatibili, e in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA POLIZZA

OGGETTI D'ARTE

Le cose mobili appartenenti ai Beni Culturali disciplinati dal Decreto Legislativo 22-01-2004 n°. 42 – CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESSAGGIO. Gli OGGETTI D'ARTE devono risultare di proprietà dell'Ente Contraente, ovvero al medesimo affidati dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali o da Terzi.

Sono compresi negli "OGGETTI D'ARTE":

Oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramiche, terrecotte, vasellame, lampadari ed altri oggetti simili (OGGETTI FRAGILI).

STIMA ACCETTATA

Il valore attribuito agli OGGETTI D'ARTE, ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile, e trasferito in un documento di STIMA, regolarmente asseverata.

ASSEVERAZIONE

Figura giuridica utilizzata in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte di un Professionista od esperto d'arte circa l'assegnazione di un valore agli OGGETTI D'ARTE

VALORE DI MERCATO

Il prezzo che correntemente l'oggetto d'arte ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato.

DEPREZZAMENTO

La diminuzione di VALORE subita dall'oggetto dopo il restauro effettuato, con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

DIPENDENTI

Sono compresi nella definizione di dipendenti:

- Le persone che hanno con l'Ente Contraente un rapporto di lavoro subordinato;
- i prestatori di lavoro impiegati dall'Ente contraente in conformità alle disposizione del D.LGS 10/09/2003 n. 276
- le persone che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività per conto dell'Ente Contraente, con specifico mandato di collaborazione o consulenza anche

temporanea, od occasionale o mediante rapporto convenzionale;

- i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti, al cui interno esistono e sono assicurati gli OGGETTI D'ARTE, e che prestano servizio per l'Ente Contraente.

LOCALI

I fabbricati e le ubicazioni occupate stabilmente o anche occasionalmente dall'Ente Contraente per lo svolgimento di tutte le attività artistico culturali che allo stesso competono. Sono altresì compresi magazzini, depositi, all'interno dei quali si intendono assicurati gli OGGETTI D'ARTE.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE

In base alle descrizioni e dichiarazioni contenute nella presente polizza, la Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono a risarcire all' Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da sinistri agli OGGETTI D'ARTE assicurati, qualunque ne sia la causa, salve le delimitazioni in seguito espresse.

L'assicurazione vale per la

A. GARANZIA GIACENZA

per gli OGGETTI D' ARTE posti all'interno dei LOCALI di proprietà o in uso all'Ente Contraente.

B. GARANZIA TRASPORTO

per gli OGGETTI D' ARTE durante il loro trasporto dalla ubicazione di origine al luogo di esposizione o giacenza presso Terzi (restauratori, mostre d'arte, esposizioni ecc.) e durante il viaggio di ritorno al luogo di origine o in altro luogo indicato dall'Ente Contraente.

C. GARANZIA GIACENZA PRESSO TERZI

per gli OGGETTI D' ARTE durante la loro giacenza presso restauratori o presso esposizioni e mostre organizzate presso sedi ed ubicazioni di Terzi.

La presente assicurazione non sarà attivata quando per:

- la GARANZIA TRASPORTO
- la GARANZIA GIACENZA PRESSO TERZI

gli OGGETTI D' ARTE sono coperti da altre polizze stipulate da coloro che ne hanno un interesse.

2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non copre:

- a) le perdite o danni causati da vermi, tarme, roditori e simili o da naturale deterioramento;
- b) le perdite o danni causati da usura, logorio o guasto meccanico, salvo il caso in cui le perdite o i danni derivino da usura, logorio o guasto meccanico di ganci, fermagli, montature o altri congegni di fissaggio, supporto, sostegno, chiusura o contenimento; ed inoltre quelli causati da variazione di temperatura, o pressione, umidità, condensa, calore, siccità, stillicidio, gelo, muffa, decomposizione, ruggine, incrostazione ed effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) i danni o deterioramenti direttamente causati da lavori di manutenzione, restauro, rinnovo, pulitura o pittura effettuate da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee, alle opere sulle quali si sta lavorando al momento del sinistro. Si intendono peraltro comprese tali tipologie di danno alle opere sulle quali non si sta lavorando al momento del sinistro, purché quest' ultime siano protette in maniera adeguata. “ (ad esempio, per le tele, da fogli di << tessuto non tessuto >> e da lenzuoli di cotone) “
- d) perdite o danni direttamente od indirettamente causati, derivanti o verificatisi in occasione di: guerra, invasione, azione di potenze straniere nemiche, ostilità con guerra dichiarata o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, atti di potere militare usurpato o no, nonché da nazionalizzazione, confisca, requisizione o distruzione dei beni assicurati o loro danneggiamento da parte di, o su ordine di, qualsiasi governo, potere pubblico o autorità locale; inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoto o altri sconvolgimenti della natura a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui sopra;
- e) le perdite o danni direttamente od indirettamente causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni tutte provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo ovvero da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui sopra;
- f) i danni indiretti di qualsiasi specie, anche se conseguenti a sinistro risarcibile;
- g) relativamente agli orologi, i danni ai meccanismi interni, nonché i danni causati dalla ricarica;
- h) i guasti meccanici o danni subiti dagli oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza del proprio funzionamento;
- i) i danni causati, determinati od agevolati da dolo e, limitatamente agli Amministratori e dipendenti dell'Ente Contraente, derivanti da colpa grave;

- j) i danni verificatisi o determinatisi durante il trasporto avvenuto in luoghi diversi dai LOCALI utilizzati dell'Ente Contraente, salvo quanto stabilito alla GARANZIA E CONDIZIONE SPECIFICA .

3 - ULTERIORI GARANZIE

La assicurazione comprende:

- a) i danni subiti da cornici di quadri;
- b) le rotture degli OGGETTI FRAGILI dovute a causa accidentale od a fatto involontario di Amministratori e Dipendenti dell'Ente Contraente o di Terzi, purché tali oggetti siano custoditi all'interno dei LOCALI e siano integri alla data di entrata in vigore della presente polizza.
- c) Atti vandalici subito dai beni presso le sedi dell'Ente alla quale garanzia opera uno scoperto del 10% con il minimo di € 1000,00 per sinistro.

4 - RIMBORSO DELLE SPESE

L'assicurazione comprende il rimborso delle spese comunque sostenute dall'Ente Contraente a seguito del verificarsi di uno degli eventi indennizzabili con la presente polizza, e precisamente :

PARTITA N. 2) SPESE DI TRASPORTO, ECC.

Sono indennizzate le spese per il trasporto in LOCALI diversi, comprese le ubicazioni di Terzi, delle opere danneggiate, comprese le spese per la temporanea rimozione, eventualmente resasi necessaria di opere non danneggiate, comprese le successive spese per la ricollocazione nella propria ubicazione degli oggetti d'arte.

Sono escluse le spese per l'assicurazione della GARANZIA TRASPORTO

PARTITA N. 3) ONORARI DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI D'ARTE.

Sono indennizzate le spese sostenute dall'Ente Contraente a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di Esperti d'Arte e Consulenti, necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Ente Contraente ne abbia l'obbligo.

Sono compresi oltre gli onorari del Perito di parte anche la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale. In quest'ultimo caso l'Ente Contraente conferisce alla Società la facoltà di pagare le spese complessive e di detrarre la quota dovuta dall'Ente Contraente dall'indennizzo spettategli.

5 - VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE -

Si considera SOMMA ASSICURATA alla PARTITA N. 1 il valore complessivo degli OGGETTI D'ARTE stabilito al momento della stipulazione della polizza, come risultante da documenti di stima dichiarata, che formano parte integrante della polizza e sono depositati in originale presso la sede dell'Ente Contraente. Pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascun bene/oggetto, risultante dal suddetto elenco di stime, è considerato valore della cosa al momento del sinistro. I documenti di stima hanno validità, salvo eventuali modifiche successive sino alla scadenza della polizza, ed allegati alla polizza formano parte integrante della assicurazione.

Qualsiasi eventuale modifica del documento di stima potrà avvenire soltanto a seguito di nuovo accordo espresso tra le Parti stesse che successivamente procederanno di comune intesa al deposito presso i competenti Uffici del nuovo documento in sostituzione del precedente.

Gli elenchi di cui sopra sono considerati come base per la determinazione del premio della assicurazione.

6 - FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PER SINISTRO

Le garanzie tutte della presente polizza vengono prestate con la applicazione, in caso di sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di Euro per sinistro.

7 - UBICAZIONE DEGLI OGGETTI D'ARTE

La Società si impegna a ritenere assicurate, oltre alle ubicazioni attuali dell'Ente Contraente e senza obbligo di preventiva comunicazione, anche quelle eventualmente successivamente gestite dall'Ente Contraente stesso nel corso del periodo di assicurazione.

8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Ente Contraente deve:

- a) dare non appena ne viene a conoscenza e al più tardi entro giorni lavorativi, comunicazione scritta del sinistro alla Società.
- b) come previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- c) qualora previsto dalla Legge, avvisare l'Autorità di P.S. nel più breve tempo successivo al momento in cui l'Ente Contraente è venuto a conoscenza dell'accaduto ed inoltrare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- d) indicare nella denuncia o, nell'impossibilità, in una ulteriore dichiarazione fatta entro il più breve termine, la data e le circostanze del sinistro, le

cause note o presunte, l'elenco degli oggetti perduti, o danneggiati, la natura e l'importo approssimativo dei danni;

- e) trasmettere, su semplice richiesta della Società, tutti i documenti necessari alla stima del danno;
- f) conservare, fino al termine delle operazioni peritali gli oggetti non rubati, ma danneggiati, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.

9 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - COLLEGIO ARBITRALE

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle Parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Ente Contraente con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i Periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione Comunale ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Ente Contraente.

Ciascun Perito e/o Arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli Arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le Parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

In alternativa, per dirimere la controversia insorta nelle procedure della valutazione del danno, l'Ente Contraente potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria del Tribunale competente per territorio.

10 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI

I Periti e/o gli Arbitri devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- 3) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese eventualmente risarcibili.

I risultati delle operazioni dei Periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

11 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

11.1 In caso di

distruzione o perdita totale

la Società corrisponde all'Ente Contraente una somma pari al valore di stima dell'oggetto.

11.2 In caso di

danneggiamento o danno parziale

la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Ente Contraente ha facoltà di:

- a) corrispondere la differenza tra il valore di stima che l'oggetto aveva al momento del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

oppure:

- b) corrispondere il costo del restauro (a seguito di accordo intervenuto tra la Società ed l'Ente Contraente) maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dall'oggetto, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al precedente punto a).

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

12 - MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Ente Contraente un progetto di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere l'importo dell'indennizzo entro i 30 giorni successivi all'accettazione da parte dell'Ente del suddetto progetto di liquidazione.

Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

13- RECUPERO DEGLI OGGETTI RUBATI

Se a seguito di sinistro furto, i beni assicurati vengono recuperati in tutto o in parte, il Comune di Cuneo deve darne avviso alla Società non appena ne abbia avuto notizia. In caso di recupero dei beni assicurati, la Società ha diritto di ottenere il rimborso della indennità pagata. A garanzia di tale diritto la Società è autorizzata con la presente polizza ad ottenere la consegna dei beni stessi. Questi ultimi saranno restituiti all'Ente Contraente contestualmente al rimborso dell'indennità corrisposta.

14- PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO IN ATTESA DELLA CHIUSURA ISTRUTTORIA

L'Ente Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia assicurativa.

15- ANTICIPO DI INDENNIZZI

L'Ente Contraente ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 20.000,00. L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

16- ACQUISIZIONE NUOVI OGGETTI ARTISTICI

Se durante il periodo di copertura della presente polizza l'Ente Contraente acquisirà al proprio patrimonio nuovi beni, questi beni saranno assicurati a condizione che gli stessi vengano dichiarati all'Assicuratore, l'Ente Contraente provveda al pagamento alla Società di un premio assicurativo pro-rata sino alla successiva scadenza annuale della polizza, calcolato applicando alla SOMMA ASSICURATA il medesimo tasso pro-mille indicato nel CONTEGGIO DEL PREMIO.

17- RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

18- LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

GARANZIA “A” “GIACENZA”

Premesso che:

gli OGGETTI D'ARTE assicurati alla Partita n.1, possono trovarsi indifferentemente nelle diverse ubicazioni (LOCALI) dell'Ente Contraente, senza obbligo preventivo di comunicazione della ubicazione alla Società, in caso di spostamento da una ubicazione all'altra,

per la garanzia “ GIACENZA” valgono le condizioni che seguono:

A.1 FURTO-MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

A1.1-FURTO

Relativamente alla assicurazione del furto dei beni, l'assicurazione è prestata alla condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei LOCALI contenenti i beni assicurati:

- violando le difese esterne mediante uno dei seguenti modi:
 - scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti dei soffitti;
 - apertura delle serrature con chiavi false o vere, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi;
- per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente , anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.

A1.2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione, che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa dai seguenti mezzi di protezione o chiusura:

- a) gli accessi dall'esterno: da porte adeguatamente robuste, di metallo o di legno per tutta la loro estensione, o di vetro su intelaiature fisse di ferro con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq., o da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni atti a determinare una chiusura efficace;
- b) le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari di superficie non maggiore di 400 cmq., o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o con altri idonei congegni interni.

LIMITE DI INDENNIZZO

Per i danni da furto o tentato furto di OGGETTI D'ARTE, commessi mediante la sola rottura di vetri semplici non antisfondamento senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata), o avvenuti perché l'impianto dell'allarme, laddove presente, sia risultato guasto o non funzionante per causa degli autori del furto, si dà e si prende atto che l'indennizzo verrà comunque corrisposto con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari all'importo della franchigia di cui all'Art.6, che non verrà applicata.

A.2 NORMALE DILIGENZA

E' condizione essenziale per la validità della presente assicurazione che L'Ente Contraente osservi le seguenti disposizioni di normale diligenza:

- a) prendere ogni ragionevole precauzione per mantenere i beni assicurati in buone e degne condizioni e prendere ogni ragionevole misure di sicurezza per proteggerli, compresa l'eventuale installazione di sistemi e mezzi anti-intrusione. Qualora siano stati installati mezzi e sistemi anti-intrusione, tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività;
- b) provvedere a che, durante i periodi di chiusura dei LOCALI o comunque di assenza di personale all'interno dei medesimi, siano attivati i mezzi di chiusura o i mezzi anti-intrusione se installati. Tuttavia per le serrande,

persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a tre ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria.

- c) prevedere e controllare che sia vietato ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.
- d) vietare di usare, spostare o maneggiare le opere assicurate; sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei LOCALI per:
- L'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
 - L'esame od il riordino della collezione,

purchè tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

Salvo patto contrario la garanzia è sospesa durante operazioni di ristrutturazione dei locali.

A.3 FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione è estesa:

al FURTO CON DESTREZZA ,
a condizione che:

- il reato sia avvenuto all'interno dei locali durante le ore di apertura al pubblico, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali stessi;
- vi sia la costante presenza di dipendenti dell'Assicurato o di almeno una persona dallo stesso incaricata della sorveglianza dei locali e/o dei beni assicurati; o in alternativa esista un servizio di vigilanza costante con telecamere a circuito chiuso.

Il reato deve essere constatato e denunciato dal Contraente o Assicurato alle Autorità di P.S. entro il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla data dell'accadimento.

A.4 FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI

La Società assicura i furti anche se l'autore del reato sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;

- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

A.5 ESTORSIONE

L'assicurazione viene estesa alla " estorsione " intendendosi per tale il costringere la persona, mediante violenza o minaccia verso altre persone, a consegnare lei stessa le cose assicurate.

A.6 TRASPORTO DEGLI OGGETTI D'ARTE

A parziale deroga dell'Art.2) lett. j delle NORME, sono risarcibili i danni alle cose assicurate avvenuti durante operazioni:

- di movimentazione o trasloco all'interno dei LOCALI;
- di trasporto tra LOCALI diversi,

purché tali operazioni si svolgano esclusivamente nell'ambito dei LOCALI dell'Ente Contraente.

L'operatività della assicurazione è subordinata alle condizioni essenziali che:

- l'Ente Contraente si adoperi affinché il personale addetto, usi, in tali operazioni, la diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1176 e 1227 del Codice Civile;
- le cose da trasportare rimangano nel mezzo di trasporto solo per il tempo necessario affinché detto trasporto sia effettuato.

L'Ente Contraente è tenuto a comunicare preventivamente alla Società eventuali operazioni riguardanti cose con valore superiore che devono comunque ritenersi assicurate e per le quali la Società si riserva, valutando l'aggravamento del rischio di concordare uno specifico sovrappremio prima dell'effettuazione delle suddette operazioni.

LIMITE DI INDENNIZZO

Per i danni avvenuti in mancato rispetto di una o di entrambe delle sopra indicate condizioni essenziali, l'indennizzo verrà comunque corrisposto con l'applicazione di una FRANCHIGIA e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari ad € dell'importo liquidabile a termini di polizza e con un minimo non indennizzabile pari all'importo della franchigia di cui all'Art.6, che non verrà applicata.

A.7 TERREMOTO

A parziale deroga di quanto indicato all'art.2) lett. d) delle NORME che REGOLANO l'ASSICURAZIONE, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia:

-che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro

indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono

considerati pertanto "singolo sinistro";

LIMITE DI INDENNIZZO

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di Euro 5.000,00

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 70% della somma assicurata .

A.8 INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2) lettera d) delle NORME che REGOLANO l'ASSICURAZIONI, la Società risponde - a parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione- dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;

b) a enti mobili all'aperto;

c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di € 5.000,00;

- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata.

A.9 ROTTURE ACCIDENTALI DI OGGETTI FRAGILI

La garanzia comprende le rotture accidentali degli oggetti fragili purchè gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine o, data la natura e dimensioni, collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio ovvero al riparo da possibili urti accidentali.

Tale garanzia comprende, altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
- l'esame od il riordino della collezione,

purchè tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

Salvo patto contrario la garanzia è sospesa durante operazioni di ristrutturazione dei locali.

OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE:

GARANZIA TRASPORTO DEI BENI ASSICURATI

E' facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società l'estensione della garanzia durante il trasporto di OGGETTI D'ARTE dalla ubicazione di origine alle sedi di Terzi (presso restauratori, laboratori di ditte specializzate, mostre d'arte ed esposizioni) e conseguente ritorno ai locali comunali (ubicazioni di origine).

La garanzia vale per gli OGGETTI d'ARTE assicurati che vengono trasportati in luoghi diversi da quelli definiti LOCALI dell'Ente Contraente e che di volta in volta verranno comunicate alla Società. L'assicurazione sarà prestata come di seguito indicato:

A) CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA TRASPORTO

A.1) L'assicurazione è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia dell'Ente Contraente;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli furgonati, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;

- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi;
- 5) nei trasporti a mezzo nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere;
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive riscaldate e pressurizzate.

A.2) La assicurazione non comprende:

i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.

A.3) La garanzia è estesa:

alla rottura accidentale degli OGGETTI FRAGILI, se assicurati, a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

B) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia alla azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti dei responsabili del sinistro:

- Trasportatori e/o Spedizionieri
- Imballatori

purché tali operatori risultino specializzati nel settore dell'arte ed a condizione che l'Ente Contraente stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale e vettoriale.

La Società conserva tuttavia il diritto alla azione di rivalsa, ai sensi di legge:

- in caso di dolo o colpa grave, accertata in sede giudiziaria, degli incaricati del trasporto e degli imballi;
- verso persone o ditte diverse da quelle sopra indicate.

C) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre comunque solo dopo l'avvenuta conferma scritta della Società all'Ente Contraente .

D) FRANCHIGIA

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia per sinistro pari €

OGGETTO DELLA ASSICURAZIONI :

GARANZIA GIACENZA DEGLI OGGETTI D'ARTE ASSICURATI PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE ORGANIZZATE DA TERZI

E' facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società l'estensione della assicurazione durante la giacenza di OGGETTI D'ARTE:

- presso restauratori, laboratori, ditte specializzate per analisi scientifiche;
- presso Esposizioni e Mostre d'arte organizzate in locali di Terzi.

La garanzia vale per gli OGGETTI d'ARTE assicurati, che di volta in volta verranno comunicati alla Società. L'assicurazione sarà prestata come di seguito indicato:

A) CONDIZIONI RELATIVE ALLA GIACENZA PRESSO TERZI

L'assicurazione è prestata alla condizione che l'Ente Contraente provveda a comunicare alla Società entro il trentesimo giorno precedente alla data di decorrenza della giacenza:

- luogo, ubicazione, nome della Ditta (restauro, laboratorio, ecc.) o denominazione della Mostra;
- data di decorrenza e data di termine della giacenza; (sono ammesse proroghe di giacenza, se precedentemente comunicate alla Società).

B) PREMIO PER OGNI PERIODO DI GIACENZA PRESSO TERZI

Per l'assicurazione di ogni richiesta di giacenza presso Terzi, la garanzia è prestata:

- B.1) senza applicazione di premio aggiuntivo se le caratteristiche costruttive dei fabbricati, i locali, gli ambienti utilizzati, i mezzi di prevenzione e protezione, siano ritenuti validi e sufficienti dalla Società;
- B.2) con il pagamento da parte dell'Ente Contraente di un premio aggiuntivo che verrà concordato di volta in volta dalle Parti, qualora si verifichi che :
 - le caratteristiche costruttive dei fabbricati, i locali, gli ambienti utilizzati, i mezzi di prevenzione e protezione non siano ritenuti validi e sufficienti dalla Società;
 - la giacenza avvenga al di fuori dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Il relativo premio aggiuntivo verrà regolato di volta in volta tra le Parti mediante emissione di apposita appendice di polizza da parte della Società che il Contraente si impegna a pagare.

C) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre comunque, sia per il caso 1) che per il caso 2) del precedente comma B), solo dopo l'avvenuta conferma scritta della Società all'Ente Contraente.

CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO

PARTITA / SOMMA ASSICURATA	TASSO (‰)	PREMIO IMPONIBILE
PARTITA N. 1 – GARANZIA GIACENZA - VALORE OGGETTI D'ARTE € 248.400,00		€.
PARTITA N. 2 – RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO (art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione) € 30.000,00		€.
PARTITA N. 3 – RIMBORSO SPESE PER ONORARI PROFESSIONISTI (art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione) € 30.000,00		€.
	TOTALE PREMIO IMPONIBILE (*)	€.

(*) ESENTE DA IMPOSTE DI ASSICURAZIONE (ART. 5 DEL D.L. 30/12/1982 N. 953)

**APPENDICE CONTRATTUALE
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679**

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL COMUNE DI CUORGNE' (C.F.: 83501110015 - P. IVA: 02180640019) con sede in Cuorgnè (To) – Via Garibaldi, 9 - 10082, PEC: comune.cuorgne.to.it@pec.it, d'ora innanzi, più semplicemente, **Titolare del trattamento**)

E

_____ (C.F.: _____ - P. IVA: _____) con sede in _____, PEC: _____, all'uopo rappresentato da _____ (d'ora innanzi, più semplicemente, **Responsabile del trattamento**)

PREMESSO CHE

- 1) tra le parti viene stipulato un contratto, contestualmente alla presente appendice, avente ad oggetto la garanzia assicurativa All Risks opere d'arte e durata sino a 31/03/2020 (d'ora innanzi, più semplicemente, **Contratto**);
- 2) **nel dare esecuzione alle obbligazioni dedotte nel Contratto il Responsabile si troverà ad effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto del Titolare, rimanendo a quest'ultimo di stabilire autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento medesimo;**
- 3) l'articolo 4, paragrafo 1, n. 8) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 (d'ora innanzi, più semplicemente, "GDPR") definisce quale responsabile del trattamento "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";
- 4) a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 del GDPR "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- 5) a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del GDPR "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";
- 6) a norma dell'articolo 28, paragrafo 9 del GDPR "Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico"
- 7) alla data di sottoscrizione della presente appendice non risulta che la Commissione europea ovvero l'Autorità di controllo nazionale abbiano adottato clausole contrattuali tipo ai sensi dei paragrafi 7 ed 8 del GDPR;
- 8) è intenzione delle Parti contraenti regolamentare i diritti e gli obblighi reciproci quali conseguono alla puntuale osservanza delle norme e dei principi contenuti nel GDPR, addivenendo alla sottoscrizione della presente Appendice contrattuale, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Pattuizioni preliminari

1. Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali di cui entra in possesso o rispetto ai quali abbia comunque accesso, in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso, nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel GDPR ed attenendosi alle istruzioni del Titolare del trattamento, tenendo altresì conto dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di controllo inerenti al Trattamento svolto.
2. Scopo della presente Appendice è l'identificazione della materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi ed i diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento. In particolare la presente Appendice non costituisce autorizzazione generale ma, bensì, autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi al servizio specificatamente indicato nel Contratto.
3. La presente Appendice contrattuale non determina l'insorgere di alcun diritto del Responsabile alla revisione del prezzo già definito tra le Parti, trattandosi di obblighi ed adempimenti derivanti da norme di legge già conosciute.
4. La presente Appendice annulla e/o sostituisce qualsivoglia regolazione pattizia esistente tra le Parti in relazione al medesimo oggetto, di talché, a far data dalla stipulazione della presente, i loro rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente Appendice.
5. Qualsiasi modifica od integrazione della presente Appendice potrà farsi soltanto per iscritto a pena di nullità.
6. Ciascuna Parte riconosce di essere addivenuta alla stipula della presente Appendice esclusivamente sulla base della rappresentazione dei fatti ricevuta dall'altra Parte e, pertanto, in caso di falsa rappresentazione, la presente Appendice deve intendersi radicalmente nulla sin dall'origine, senza alcuna possibilità di sanatoria, qualsivoglia eccezione intendendosi sin da ora rimossa e/o rinunziata.

Articolo 2 - Oggetto del trattamento

1. Le prestazioni già affidate al Responsabile, ai sensi del Contratto, consistono nell'erogazione dei seguenti servizi: servizio assicurativo All Risks Opere d'arte.;
2. Dette prestazioni comportano il trattamento delle seguenti categorie di dati personali: anagrafici e di residenza, di salute, giudiziari
3. Le categorie di Interessati sono: persone fisiche
4. La natura delle operazioni eseguite sui dati è: operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza e con l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'estrazione, l'utilizzo, la comunicazione a terzi, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

5. Le finalità del trattamento dei dati medesimi sono: garantire la copertura del rischio come definito nell'oggetto dell'assicurazione.

Articolo 3 – Durata ed effetti conseguenti allo scioglimento del Contratto

1. Trattandosi di patto accessorio ed aggiunto al Contratto, esso diviene efficace tra le parti immediatamente all'atto della sua sottoscrizione e sarà valido ed efficace sino alla scadenza, originale o prorogata del Contratto ovvero alla sua cessazione di validità ed efficacia a qualsiasi causa dovuta.

2. Il Trattamento per conto del Titolare, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

3. A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a discrezione del Titolare, a:

- restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a

- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) od il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del Trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

4. Il Responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso di sé, non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate per conto del Titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità.

5. In caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del Responsabile, ovvero in caso di mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti ai commi che precedono, ovvero ancora in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Responsabile, dell'esecuzione delle obbligazioni oggetto della presente Appendice, il Titolare, ove possibile e dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al Responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese del Responsabile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 4 - Obblighi in capo al Responsabile

1. Il Responsabile dichiara e conferma la propria diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR, in conseguenza della relazione contrattuale instaurata con il Titolare. Dichiara inoltre di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

2. Il Responsabile prende atto che il Contratto in essere viene affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale / societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto dal Titolare idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di ritenere risolto il rapporto in essere per fatto e colpa del Responsabile.

3. Il Responsabile è tenuto a:

a) trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento previsti nel GDPR e solo per le finalità indicate dal Contratto. In particolare il Responsabile garantisce che i dati da trattarsi per conto del Titolare, saranno:

a1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;

a2) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

a3) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

a4) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

a5) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

b) trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;

c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza ed abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

d) prendere in considerazione, in termini di strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi della protezione dei dati in base alla progettazione e per impostazione predefinita (cc.dd. data protection by design e by default);

e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

4. Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più

Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto della presente Appendice;

5. Il Responsabile informa il Titolare, per quanto di necessità, che i suoi dati verranno conservati e trattati per l'intera durata del rapporto contrattuale e, all'eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

Articolo 5 - Obblighi in capo al Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento si impegna a:

a) fornire al Responsabile i dati oggetto del trattamento curandone l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;

b) individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli Interessati.

c) documentare, per iscritto, ogni istruzione relativa al trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR od altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

d) assicurare, prima e durante l'intero processo, il rispetto degli obblighi su di sé incombenti ai sensi del GDPR e della normativa nazionale di riferimento;

e) supervisionare il trattamento, in tutte le sue fasi, anche effettuando audit ed ispezioni presso il Responsabile;

f) adottare tutte le misure di sicurezza di sua competenza idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati in regime di sicurezza.

2. Il Titolare si dichiara edotto che in caso di violazione di dati personali (c.d. data breach) rimane a suo carico, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, l'obbligo di notifica all'Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione di dati personali.

3. Il Titolare si impegna, altresì, a comunicare al Responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

4. Il Titolare rimane responsabile del trattamento dei dati personali attuato tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

5. Il Titolare si impegna ad informare il Responsabile di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto della presente Appendice;

6. Il Titolare informa il Responsabile, per quanto di necessità, che i suoi dati verranno conservati e trattati per l'intera durata del rapporto contrattuale e, all'eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

Articolo 6 - Incaricati e persone autorizzate

1. Il Responsabile dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati per conto del Titolare identificando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Responsabile dovrà fornire ai soggetti da sé autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di trattamento dei dati personali.

2. Il Responsabile garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 - Sub-responsabile del trattamento e Terze parti

1. Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento. Qualora il Responsabile ravvisasse la necessità di avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Titolare con congruo preavviso.

2. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile sono imposti, mediante un contratto od un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente Appendice per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della legge vigente.

3. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile.

4. Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali trattati per conto del Titolare a Terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e, in ogni caso, informandone preventivamente il Titolare.

Articolo 8 - Misure di sicurezza

1. Il Responsabile, in considerazione della conoscenza maturata in relazione ai progressi tecnici e tecnologici, della natura dei dati personali e delle caratteristiche delle operazioni di trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui alla presente Appendice.

2. Ai fini della sicurezza dei dati e dei sistemi IT, il Responsabile si obbliga:

- ad adottare adeguate misure IT per la sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, in modo da garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- ad adottare adeguate misure che consentano di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- a non trasferire i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, senza il preventivo consenso di questi, al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza;

- a fornire, in caso di richiesta, al Titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;

- ad impiegare sistemi di cifratura per i dati personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali od elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari. I dati

personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa vigente ed il Responsabile dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;

- ad adottare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

Articolo 9 - Registro delle categorie di trattamento

1. Il Responsabile del trattamento adotta, aggiorna e conserva una registrazione scritta di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, avente il contenuto minimo previsto dall'articolo 30, paragrafo 2 del GDPR e, su richiesta, lo rende disponibile all'Autorità di controllo od al Titolare.

Articolo 10 - Violazioni di dati personali

1. In eventuali casi di violazione della sicurezza dei dati personali che comporti, accidentalmente od in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare (c.d. data breach), il Responsabile deve:

a) informare il Titolare tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire al Titolare tutti i dettagli della violazione subita, in particolare una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sul Titolare e sugli Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;

b) fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti. Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al Trattamento eseguito.

Articolo 11 - Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

1. Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e di trattamento dei Dati personali (es.memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server od in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, etc.).

2. Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire od effettuare il Trattamento dei Dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta del Titolare. Qualora il Titolare rilasci l'autorizzazione di cui al presente articolo e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al GDPR sopra indicate. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata della presente Appendice.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

(a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure

(b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali all'estero.

Articolo 12 - Diritti delle persone interessate

1. È compito del Responsabile del trattamento fornire adeguata informativa agli Interessati dalle operazioni di trattamento, nel momento in cui i dati vengono raccolti.

2. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, si obbliga ad assistere ed a supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

3. In particolare, qualora il Responsabile riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;

- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;

Articolo 13 - Verifiche circa il rispetto delle regole di protezione dei dati personali

1. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali per conto del Titolare. A tal fine, il Titolare ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

2. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi e per consentire al Titolare od a qualsiasi soggetto dal medesimo autorizzato o delegato di condurre audit, comprese le ispezioni, e per contribuire a tali verifiche.

3. Il Responsabile del trattamento deve informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare in tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte dell'Autorità di controllo;

Articolo 14 - Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

1. Il Responsabile s'impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, od altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del GDPR.

2. Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità alla prestazione dei servizi dedotti nel Contratto.
3. Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal Responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del GDPR.
4. Fatti salvi gli articoli 82, 83, e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Appendice, relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute od in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà direttamente, anche dal punto di vista sanzionatorio.

Articolo 15 - Responsabile della Protezione dei dati personali

1. Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: 01311826681 - E-mail: comune.cuorgne@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura telematica.

2. Il Responsabile del trattamento dichiara di aver/non aver provveduto alla nomina del proprio responsabile della protezione dei dati (in caso affermativo, indicarne i dati di contatto).

Articolo 16 – Clausole nulle o inefficaci

1. Qualora una o più clausole della presente Appendice fossero o divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità della stessa, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere una modifica dell'Appendice ove la pura e semplice eliminazione della clausola nulla menomasse gravemente i suoi diritti.

Articolo 17 – Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Appendice ed al sottostante Contratto dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna, purché inviati o consegnati all'indirizzo indicato in testa all'Appendice. Tale indirizzo potrà essere modificato da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente articolo.

Articolo 18 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Appendice, il Titolare ed il Responsabile del trattamento rinviano al GDPR, alle disposizioni di legge vigenti, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data-----

La Società Di assicurazione

Il Contraente
